

BECCARIA, LA CHIESA CATTOLICA E LA PENA DI MORTE*

Note in margine a MARIO PISANI, Cesare Beccaria e l'Index Librorum Prohibitorum, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, pp. 1-80.

di Luciano Eusebi

SOMMARIO: 1. Beccaria all'*Indice*: nuove conoscenze e nuovi studi. – 2. Il ritrovamento delle motivazioni relative alla condanna. – 3. Una vicenda non ancora chiusa: Il Catechismo della Chiesa Cattolica e la pena di morte. – 4. Il sussistere delle condizioni morali e teologiche per il passaggio dalla riconosciuta insussistenza odierna dei presupposti ritenuti suscettibili di giustificare la pena di morte alla dichiarazione della sua inaccettabilità come tale.

1. Beccaria all'*Indice*: nuove conoscenze e nuovi studi.

Il volume di Mario Pisani cui queste note fanno riferimento, comprensivo di una parte documentale del massimo interesse, è prezioso nella sua concisione in quanto offre i dati essenziali – sulla base di tre richiamate ricerche specialistiche – che hanno consentito di far luce, dopo l'apertura degli archivi del Sant'Uffizio realizzatasi progressivamente tra il 1996 e il 2000, su un interrogativo a lungo rimasto inevaso: quello concernente gli atti specifici e le motivazioni con le quali il capolavoro di Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, fu a suo tempo inserito dalla Chiesa cattolica nell'*Indice* dei libri proibiti.

Il contributo riprende, col primo capitolo, il testo di una conferenza tenuta da Mario Pisani a Milano nel 2011 e già pubblicato nei Paesi Baschi (deve ritenersi in base a un rapporto con il compianto professore gesuita di Criminologia Antonio Beristain, che viene menzionato e che fu molto caro anche a chi scrive): testo il quale riassume ordinatamente le notizie note prima dell'apertura degli archivi suddetti circa la menzione nell'*Indice* dello scritto di Beccaria e circa le cautele poste in essere da quest'ultimo al fine di evitarla, nonché le illusioni per lungo tempo formulate sull'esatta collocazione temporale della relativa decisione (anche con riguardo alle diverse edizioni anonime dell'opera e alla riconoscibilità presto determinatasi del loro autore), come pure sul contenuto stesso della pronuncia di condanna e sul procedimento a seguito del quale fu assunta.

* Questo testo è stato pubblicato in *Jus. Rivista di scienze giuridiche*, LIX, 2013, pp. 249-258. Tale rivista, curata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica e ampiamente riorganizzata dall'anno 2012, adotta il sistema di *blind peer review*. L'utilizzo del testo avviene su autorizzazione della Direttrice, prof.ssa Ombretta Fumagalli Carulli.

Nel secondo capitolo, redatto dopo un accesso personale del prof. Pisani all'Archivio della Congregazione per la Dottrina della fede avvenuto nel febbraio 2012, è data una risposta che pare sostanzialmente esaustiva all'interrogativo suesposto.

Essa viene riferita alla consultazione dei documenti originali e alle ricerche di cui s'è detto, che appare utile citare anche in questa sede. Si tratta dello scritto di Girolamo Imbruglia, storico della *Università degli studi di Napoli «L'Orientale»*, dal titolo *Illuminismo e religione. Il Dei delitti e delle pene e la difesa dei Verri dinnanzi alla censura inquisitoriale*, pubblicato in *Studi settecenteschi*, n. 25-26, 2005-2006, p. 119 ss.; dello scritto di Albrecht Burkhardt, docente presso il *Centre d'anthropologie religieuse européenne* della *Université Lumière Lyon 2*, dal titolo *«Periculosum dico hoc principium». La censure de Beccaria par la Congrégation de l'Index*, in Aa. Vv., *Comportements, croyances et mémoires: Europe méridionale XVe-XXe siècle. Études offertes à R. Bertrand*, a cura di G. Buti e A. Carol, Publications de l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 2007, p. 119 ss.; e infine dello scritto di padre Giuseppe Orlandi, dell'Istituto storico redentorista, dal titolo *Beccaria all'Indice*, pubblicato in *Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris*, 56, 2008, 1, p. 179 ss.

Per autorizzazione del padre Giuseppe Orlandi è inoltre riportata nel volume qui recensito la traduzione completa in lingua italiana, proposta con ampio apparato di riferimenti dal medesimo Autore in appendice al suo studio, del «voto» (*scil.* relazione) redatto ai fini della pronuncia dal p. Pietro Lazeri S.J., cui risultano essersi pienamente rimessi i giudicanti (in *Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: Index – Protocolli, Schiara II [1763-1767]*, fasc. 63, ff. 279r-289v).

Come pure è riportata la copia fotostatica del *decretum* di condanna, datato 3 febbraio 1766: nel quale, peraltro, il volume *Dei delitti e delle pene* è inserito in un gruppo di ben venticinque opere che vengono proibite (in *Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: Protocolli: fasc. 68, ff. 323-324*).

Dal *votum* del p. Lazeri si evincerebbe che il testo dell'opera di Beccaria proposto al giudizio della *Congregazione dell'Indice* sia stato già quello, anonimo, della prima edizione, sebbene nel *votum* medesimo risultino menzionate la seconda edizione e l'articolo della rivista *Novelle letterarie* che rendeva noto il conferimento di un *premio d'onore* all'autore del «trattato» *Dei Delitti e delle Pene*, ancora formalmente anonimo, da parte della *Patriotische Gesellschaft* di Berna, con invito nei suoi confronti a disvelarsi: cosa che Beccaria fece in una lettera di ringraziamento all'associazione bernese del 20 novembre 1765.

Nondimeno, il testo rimase valutato ai fini dell'*Indice* nella forma anonima: il che, per un verso, evitò a Beccaria forme di riprovazione personale, che egli peraltro cercò di scongiurare anche attraverso alcune accortezze che pose in essere nelle edizioni successive del lavoro (a quanto pare, del resto, dalla condanna dello scritto non gli derivarono conseguenze particolari, salvo quelle di ordine morale: è noto, per esempio, che fu nominato nel 1768 pubblico professore di «Scienze camerali ed economiche» dalla cattolicissima Imperatrice Maria Teresa d'Austria); mentre, per altro verso, l'anonimato gli precluse la già prevista possibilità di una difesa e della nomina di un secondo (nonché, sussistendo disaccordo, di un terzo) censore.

Gli studiosi richiamati non giungono a conclusioni univoche circa l'interrogativo se il p. Lazeri avesse avuto conoscenza, all'epoca in cui stese il *votum*, del testo fortemente polemico dal titolo *Note ed osservazioni sul libro intitolato «Dei delitti e delle pene»* dato alle stampe agli inizi del 1765 nella repubblica veneta dal monaco vallombrosano Ferdinando Facchinei, pubblicazione la quale si ricollega (in forme non del tutto chiarite) all'interdizione decretata già nell'agosto 1784 nei confronti dell'opera di Beccaria dagli Inquisitori di stato veneziani (una sorta, commenta Pisani, di condanna *laica*, probabilmente da ricollegarsi alla temuta utilizzabilità dell'opera stessa in favore dei propositi di riforma del potere oligarchico coltivati da una parte della nobiltà veneta).

Il medesimo *votum*, invece, dà conto della famosa *Risposta* dei fratelli Verri a Facchinei (v. i riferimenti alla nota 12 dello scritto di Pisani), peraltro interpretandola – essendo stata essa pure redatta in forma anonima, e in prima persona – come una autodifesa dello stesso Beccaria. Imbruglia, anzi, giunge a ritenere che il *votum* sia stato scritto facendo riferimento, essenzialmente, proprio alla suddetta *Risposta*.

2. Il ritrovamento delle motivazioni relative alla condanna.

Gli addebiti mossi dal Lazeri nonché, conseguentemente, dalla *Congregazione dell'Indice* al saggio di Beccaria sono di tre ordini, e per sé non si rivolgono contro l'umanizzazione delle pene, né, in via immediata, contro la stessa abolizione della pena di morte. Per cui l'ostacolo frapposto, per lungo tempo, da quelle censure a un'esplicita presa di posizione della Chiesa contro la pena di morte appare – il che in certo modo può ritenersi ancor più dolorosamente paradossale – di tipo indiretto.

In primo luogo – e non solo sul piano espositivo – tali addebiti si riferiscono all'impianto argomentativo di Beccaria fondato sulle dottrine illuministiche del contratto sociale, cui viene attribuita un'ascendenza riconducibile al Protestantesimo: un impianto, si noti, per sé non necessario alla confutazione della pena di morte, tanto che – annota Pisani – lo stesso Beccaria non lo utilizza nel 1792, quando viene chiamato a formulare un parere, con Gallarati Scotti e Risi, sulla pena di morte nell'ambito della «Giunta delegata per la riforma del sistema criminale nella Lombardia».

La tendenza degli esseri umani alla consociazione non si fonderebbe, secondo Lazeri, sulla mera espressione contingente dell'autonomia individuale, ma sarebbe insita, conforme un'assai solida tradizione filosofica, nella natura dell'essere umano (e scaturirebbe, in tal senso, da Dio stesso). Posizione, in sé, del tutto rispettabile. Sennonché ne viene dedotto il diritto del sovrano a decidere indipendentemente da quanto i cittadini abbiano affidato ai suoi poteri: e, dunque, con riguardo alla pena di morte – così parrebbe doversene evincere – indipendentemente dal fatto per cui non è concepibile, secondo Beccaria, che i cittadini attribuiscano al sovrano medesimo un diritto sulla loro stessa vita.

Ben diversamente, la preoccupazione del Lazeri di ricondurre ogni profilo argomentativo a esigenze morali, piuttosto che a un orizzonte soltanto contrattualistico, lo avrebbe dovuto spingere, sulla base del suo stesso retroterra

culturale, a reperire motivazioni per l'inutilizzabilità della pena di morte anche nel caso in cui il ricorso alla medesima risultasse *democraticamente* richiesto (stante la caduta della sensibilità garantistica e umanitaristica che non di rado s'è potuta riscontrare nei contesti sociali).

In tal senso assumono rilievo sia motivazioni che il giurista definirebbe di carattere costituzionale (cioè relative al rispetto di quei diritti umani fondamentali il cui spessore etico è da tempo riconosciuto dalla Chiesa cattolica come riferimento ineludibile per la costruzione degli ordinamenti legislativi), sia motivazioni afferenti alla non razionalità preventiva della pena di morte, cioè alla sua *inutilità* e – anzi – al suo manifestarsi, dal punto di vista preventivo, del tutto controproducente, in quanto avalla modelli comportamentali fondati sulla violenza. Aspetto, quest'ultimo, ben presente nello scritto di Beccaria, eppure trascurato nella critica del Lazeri.

Il secondo addebito rivolto al medesimo scritto riguarda il fatto che esso confuterebbe in modo *audace* e *temerario* prassi universalmente accolte, almeno in paesi non *ereticali* (riscontro, peraltro, storicamente inesatto, come evidenzia Pisani): ma anche in questo caso manca una trattazione specifica sulla pena di morte, venendo soprattutto in considerazione i temi della tortura e della confisca. Ciò che si teme, soprattutto in rapporto alle nuove generazioni, viene sintetizzato assai nitidamente dal censore: «*communem criminalium doctorum catholicorum sententias et praxim tribunalium damnare*».

Infine, vengono raccolte in un terzo punto critiche riferibili a vari passaggi del volume esaminato, concernenti materie disomogenee (dalla psicologia, al diritto di asilo, ai seminari, al ruolo degli eremiti e dei contemplativi): passaggi i quali offenderebbero la *religione*, la *pietà* o gli *autori cristiani*. Latita, nuovamente, la questione della pena di morte.

Sono dunque preoccupazioni di carattere per così dire complementare, insieme a una scarsa propensione critica (che pure avrebbe dovuto trovare motivazioni privilegiate proprio nel messaggio cristiano) rispetto al *modus operandi* sedimentatosi in ambito penale, i motivi che sembrano aver condotto il p. Lazeri e i suoi colleghi a non comprendere la portata storica dell'opera di Beccaria e a eludere, nella sostanza, il confronto con i problemi etico-giuridici che essa poneva, primo fra tutti quello della pena di morte. Così che l'opera in esame viene sostanzialmente utilizzata, fra molte altre, semplicemente per ribadire attraverso la censura elementi di polemica, in parte legati ai tempi, nei confronti della cultura di matrice non ecclesiastica.

Emerge certamente nella *Congregazione dell'Indice* una grave carenza sul piano del discernimento culturale (le cui conseguenze non sono state di poco momento). E ciò, per paradosso, trova conferma nel fatto stesso che il p. Lazeri non poteva ritenersi, anche in rapporto alle posizioni assunte su altri temi (secondo le notizie riportate da Pisani), un conservatore *incallito* o un uomo di modesta preparazione. Certamente in ogni caso – il che senza dubbio ha inciso sulla natura delle considerazioni svolte – non era un giurista.

3. Una vicenda non ancora chiusa: Il Catechismo della Chiesa Cattolica e la pena di morte.

Si tratta di domandarsi, a questo punto, se si tratta solo di storia. E ciò in rapporto al fatto che la posizione della Chiesa cattolica sulla pena di morte attende ancora un inquadramento definitivo, pur dopo le modifiche apportate al n. 2267 del *Catechismo* (essendo intervenuto il n. 56 dell'enciclica *Evangelium vitae* di papa Giovanni Paolo II), nel passaggio dalla prima stesura alla *editio typica*, promulgata nel 1997.

Com'è ben noto, infatti, il *Catechismo*¹ parla, anzitutto, di un «insegnamento tradizionale» della Chiesa il quale non escluderebbe l'applicabilità della pena di morte in un contesto che corrisponde ai requisiti classici della legittima difesa (il n. 2267 si colloca, del resto, in una sezione del *Catechismo* avente per titolo *La legittima difesa*). Ma la pena di morte in quanto applicata sulla base di una procedura giudiziaria non attiene, per sua stessa natura, al contrasto di una condotta offensiva *in atto*², cioè alla *legittima difesa* (che nessun giurista potrebbe confondere con quella che s'è talora definita – in termini, peraltro, tutt'altro che felici – come *difesa sociale*, vale a dire con l'intento di prevenire attraverso il sistema sanzionatorio penale la commissione futura dei reati: le conseguenze di una simile sovrapposizione, del resto, risulterebbero aberranti, debordando verso il più radicale utilitarismo).

Tenuto conto, dunque, della circostanza per cui il ricorso alla pena di morte non si realizza in situazioni di legittima difesa, si sarebbe potuta (e dovuta) escludere l'ammissibilità – già in linea di principio – della c.d. condanna capitale³. Evitando il rischio di ingenerare equivoci sui *confini* della legittima difesa, cioè dell'unica condizione che può giustificare, secondo l'insegnamento tradizionale (e non senza problemi), una condotta finalizzata a ledere l'offensore (fermi i requisiti dell'*inevitabilità altrimenti* del danno per chi agisca difendendosi e della proporzione tra ciò che si tutela e ciò che si compromette). Casi di uccisione in uno stato effettivo di legittima difesa – mai riconducibili all'applicazione di una pena di morte –

¹ Questo il testo attuale del n. 2267: «L'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani. – Se, invece, i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall'aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana. – Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo 'sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti' (EV, 56)».

² Ciò, del resto, risulta escluso dal fatto stesso che si richiede «il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole» (senza peraltro alcun cenno circa il tema dell'irrimediabilità di una condanna a morte, con riguardo al caso dell'errore giudiziario).

³ Cfr. sul tema N. BLAZQUEZ, *Pena de muerte*, San Pablo, Madrid, 1994; L. CICCONE, *La pena di morte. Sviluppi dottrinali in vista?*, in *Rassegna di teologia*, 1999, 3, p. 393 ss.; L. EUSEBI, *Motivazioni politico-criminali della rinuncia alla pena di morte*, in AA.VV., *Per un XXI secolo senza pena di morte*, Leonardo International, Milano, 2009, p. 63 ss.; G. PIANA, *La Chiesa cattolica di fronte alla pena di morte*, in P. COSTA (a cura di), *Il diritto di uccidere*, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 117 ss.

rimarrebbero inquadrabili, in questo senso, nella disciplina generale relativa a quello stato.

Il *Catechismo*, invece, fa leva, onde escludere la possibilità di infliggere la pena di morte, su una valutazione fattuale circa il sussistere delle condizioni che rendano non necessario il ricorso alla medesima e, pertanto, circa la sufficienza, per soddisfare le esigenze difensive (pur sempre da identificarsi, date le premesse, con quelle riferibili a una legittima difesa), del ricorso a *mezzi incruenti*. Riconoscendo questi ultimi in sé «più conformi alla dignità della persona umana» di quanto non lo sia la pena di morte (di essa, quindi, viene riconosciuta una carente adeguatezza a tale dignità) e «meglio rispondenti – inoltre – alle condizioni concrete del bene comune».

Un itinerario argomentativo la cui idoneità a scongiurare il ricorso alla pena di morte viene rafforzato, infine, attraverso una sorta di presunzione – circa la quale il *Catechismo* tende a ritenere ormai praticamente irrealizzabile la prova contraria – della non configurabilità attuale per (tutti) gli Stati delle condizioni che, da un punto di vista teorico, potrebbero consentire «la soppressione del reo».

Si tratta, palesemente, di un approccio al problema poco lineare, che vuole orientare a un risultato pratico abolizionistico, ormai sostenuto da un numero notevolissimo di interventi dei pontefici e degli episcopati in favore dell'abrogazione (ovvero della clemenza in caso di condanna)⁴, facendo salva, nel contempo, la non inammissibilità di principio della pena di morte: obiettivi per i quali si utilizza in senso ambivalente il concetto di legittima difesa, che è l'unico cui può lecitamente ricondursi, secondo la morale cattolica tradizionale, l'uccisione di un individuo umano, ma che permette altresì di escludere, nei casi concreti in cui si ipotizzi una condanna a morte, il sussistere dei requisiti che di esso sono propri.

Ciò, peraltro, dovrebbe valere, come s'è detto, per la pena di morte già come tale, posto che essa riguarda contesti estranei in radice alla legittima difesa.

4. Il sussistere delle condizioni morali e teologiche per il passaggio dalla riconosciuta insussistenza odierna dei presupposti ritenuti suscettibili di giustificare la pena di morte alla dichiarazione della sua inaccettabilità come tale.

A monte possono ravvisarsi alcune preoccupazioni nei redattori del *Catechismo* che mantengono qualche collegamento con gli argomenti fatti valere ad altri fini, due secoli e mezzo orsono, nel parere del padre Lazeri.

In primo luogo, la difficoltà del collocare al di fuori dell'ortodossia morale quei cattolici che, uomini politici o semplici cittadini, tuttora si dicono favorevoli alla pena

⁴ Ne propone un significativo elenco M. PISANI, *Recenti posizioni della Chiesa cattolica sulla pena di morte*, in *Iustitia*, 2012, 1, p. 29 ss. (valga in questa sede richiamare il § 83 dell'esortazione apostolica *Africae munus* [2011], nella quale papa Benedetto XVI scrive: «attiro l'attenzione dei responsabili della società sulla necessità di fare tutto il possibile per giungere all'eliminazione della pena capitale»). Un ulteriore testo assai importante è quello predisposto dalla Commissione sociale dell'episcopato francese poco prima che la pena di morte fosse abolita nel loro paese (in *Il Regno-documenti*, 5, 1978, p. 109 ss.).

di morte, problema che evidentemente ha investito soprattutto, negli ultimi anni, il rapporto della Chiesa con il contesto sociale degli Stati Uniti d'America. Come pure la difficoltà del dichiarare in errore tutti quei credenti – e, in particolare, tutti coloro i quali hanno avuto responsabilità nella Chiesa – che, fino a ieri, hanno approvato il ricorso alla pena di morte o al medesimo non si sono opposti.

Di qui l'ulteriore preoccupazione di non inficiare l'autorevolezza del Magistero passato, ritenendo di indebolire (e indirettamente di relativizzare), ove si condannasse senza riserve quel ricorso, l'autorevolezza su altri temi del Magistero morale presente. Sebbene non vi siano, nonostante una prassi tutt'altro che luminosa, affermazioni dirette del Magistero pregresso in favore della pena di morte⁵.

Infine, ha forse inciso il dato di una non ancora effettuata organizzazione sistematica da parte del Magistero in rapporto al tema della giustizia. Tema cardine della fede stessa, se è vero che la giustizia di Dio si manifesta in Cristo come opzione consistente nella spendita incondizionata dell'amore dinnanzi al male, la quale si rivela pienezza di vita attraverso la risurrezione (nonostante il fallimento, dal punto di vista umano, rappresentato dalla croce) e, in tal modo, salvifica per ogni essere umano che ad essa non rimanga chiuso. Eppure, tema la cui percezione come fulcro dell'annuncio cristiano è stata ampiamente condizionata dalle visioni umane della giustizia, ampiamente incentrate sull'idea della reciprocità retributiva, che emerge anche in vari passi (legati ai contesti storici) della Bibbia, tra cui quelli veterotestamentari, benché non numerosi, nei quali si fa riferimento alla pena di morte.

Sono nodi, peraltro, che è tempo di sciogliere. Non c'è più un *indice* dei libri proibiti nella Chiesa: piuttosto c'è un indice non scritto, oggi, di temi che in un contesto, per gran parte, non più sociologicamente cristiano è necessario affrontare, se si vuole che il messaggio cristiano sia compreso e continui – in forme, anzi, più efficaci – a incidere culturalmente⁶.

In particolare, le resistenze nell'adeguarsi all'istanza etica possono essere gestite sul piano della misericordia nei confronti dei singoli e dell'attenzione alla crescita di una maggiore sensibilità entro il foro della coscienza. Ma non è bene che simili resistenze incidano sulla nitidezza del discernimento proposto alle coscienze e sulla dimensione profetica di tale discernimento. Sebbene, infatti, non si debba sottovalutare la prudenza che può risultare necessaria nelle modalità di affermazione del bene, quando da tali modalità possano dipendere conseguenze drammatiche per singoli individui o determinate popolazioni, la stessa esperienza storica sembra testimoniare come un eccesso di timore possa facilmente condurre a un non adeguato contrasto del male⁷.

⁵ Si consenta il rinvio, in proposito, a L. EUSEBI, *Le istanze del pensiero cristiano e il dibattito sulla riforma del sistema penale nello Stato laico*, in *Iustitia*, 1998, 3, p. 283 s.

⁶ Cfr. *amplius*, di chi scrive, *Diritti 'non negoziabili' in una società pluralista*, in *Settimana. Attualità pastorale*, 48 (68), n. 16, 2013, p. 8 s.

⁷ In merito alla problematica per vari aspetti parallela riferita alla guerra cfr. C. BRESCIANI - L. EUSEBI (a cura di), *Ha ancora senso parlare di guerra giusta? Le recenti elaborazioni della teologia morale*, Ed. Dehoniane, Bologna, 2010.

D'altra parte, la condanna della pena di morte viene percepita, oggi, come elemento necessario di coerenza circa l'impegno della Chiesa nell'affermare l'intangibilità della vita umana in qualsiasi fase della medesima e in qualsiasi contesto. E i riflessi di una ritenuta incoerenza della Chiesa stessa con riguardo al tema in esame non possono essere trascurati, specie rispetto ai settori culturali che vedono nell'opposizione alla pena di morte una testimonianza civile non accompagnata da una corrispondente attenzione a problematiche ulteriori di tutela della vita.

Inoltre, appare fondatamente più credibile, in termini di autorevolezza *attuale*, una Chiesa che sappia riconoscere errori del passato (com'è avvenuto per altri settori all'epoca dell'ultimo *giubileo*), piuttosto che una Chiesa la quale tema di rivedere, ove ve ne siano ragioni ormai evidenti, taluni giudizi: finendo per favorire, in questo modo, una percezione del suo discernimento morale come esito di mere esigenze autoreferenziali, piuttosto che di una ricerca costante e incondizionata di quanto corrisponda al bene.

Né va trascurato che non si tratterebbe, circa la condanna senza riserve della pena di morte, di un *allentamento* del criterio comportamentale, bensì della richiesta di una più coerente ottemperanza all'imperativo del *non uccidere*.

Per quel che concerne, infine, il terzo nucleo delle difficoltà considerate (dal punto di vista teorico, quello di maggior rilievo), sussiste ormai un'elaborazione teologica assai autorevole⁸ – ripresa, attraverso vari contributi, anche da chi scrive,⁹ – in merito al significato *salvifico* della giustizia divina, fin dalle prime pagine dell'Antico Testamento: elaborazione che spiega e colloca culturalmente il significato dei richiami, in esso, alla pena di morte e, più in generale, dei riferimenti alla violenza, o al contrappasso, nella Bibbia. Tanto che la stessa riflessione sull'inferno si è ampiamente affrancata – come emerge, fra l'altro, in una specifica catechesi di papa Giovanni Paolo II¹⁰ – dalla concezione del medesimo quale *pena* che verrebbe applicata, in termini retributivi, da Dio.

⁸ Cfr. a mero titolo esemplificativo la sezione dedicata a *La pena di morte in discussione*, con saggi di M. GRILLI, P. CARLOTTI, O. DE BERTOLIS, S. BASTIANEL, A. GHIRLANDA, in *Gregorianum*, 88, 2007; L. MAZZINGHI (a cura di), *La violenza nella Bibbia. Atti della XXXIX Settimana Biblica Nazionale*, Ed. Dehoniane, Bologna (*Ricerche Storico Bibliche*, 2008, 1-2); M. FERRARI (a cura di), *Il frutto delle labbra. Quale idea di sacrificio per la liturgia cristiana. Atti della XVII Settimana liturgico-pastorale*, Ed. Dehoniane, Bologna, 2008; AA.VV., *Il sacrificio*, Ed. Dehoniane, Bologna (*Parola spirito e vita* 54, 2006, 2); R. FABRIS (a cura di), *La giustizia in conflitto. Atti della XXXVI Settimana Biblica Nazionale*, Ed. Dehoniane, Bologna (*Ricerche Storico Bibliche*, 2002, 1-2); A. ACERBI - L. EUSEBI (a cura di), *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Vita e Pensiero, Milano, 1998; E. WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena* (1980), trad. it. di L. Eusebi, Giuffrè, Milano, 1987.

⁹ Cfr. p. es. *Cristianesimo e retribuzione penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987, p. 275 ss.; *Le istanze*, cit., p. 241 ss.; *La questione penale. Un autorevole magistero recente*, in *Rivista di teologia morale*, Bologna, 2003, 2, p.181 ss.; *Per uscire dal vicolo cieco: oltre la reciprocità del «male per male»*, in *Parola Spirito e Vita. Quaderni di lettura biblica*, n. 59 (*Dio trasforma in bene*), Bologna, 2009, p. 273 ss.; *Giustizia e salvezza*, in G. VISONÀ (a cura di), *La salvezza*, Cittadella Editrice, Assisi, 2008, p. 163 ss. L'intera problematica è ripresa in un volume dal titolo *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, di imminente pubblicazione presso l'Editrice La Scuola, Brescia.

¹⁰ Tenuta durante l'udienza generale del 28 luglio 1999.

Di quel papa (che intervenne rispetto a numerosissime sentenze capitali, chiedendo di risparmiare la vita dei condannati) sia consentito un ricordo personale inerente al tema affrontato, riprendendo un breve testo divulgativo, di alcuni anni orsono¹¹.

«Ho parlato una sola volta a Giovanni Paolo II, per pochi istanti e trasgredendo il protocollo, dopo un convegno sull'enciclica *Evangelium vitae*, nel 1997. Da docente di diritto penale, accennai al dramma della pena di morte». In effetti, accennai esplicitamente all'opportunità di un'evoluzione nel testo del *Catechismo* ad essa riferito. «Il papa si portò subito le mani sul viso», quasi che l'espressione 'pena di morte' gli avesse procurato una sofferenza intensa: «una sorta di ferita che toccasse in lui, inscindibilmente, la dimensione umana e quella cristiana». «Disse soltanto, con un filo di voce e come meditando '*La pena di morte. La pena di morte*'». Poi mi strinse fortemente le mani, insieme, nelle sue e «fece un gesto di benedizione».

Una benedizione che amo pensare quale auspicio, o profezia, di una ripresa del tema. Il fatto stesso, ricordato da Pisani, che oggi l'archivio Beccaria risulti conservato – a seguito di una vicenda storica piuttosto singolare – presso la Biblioteca Ambrosiana può ritenersi simbolico di come l'incontro tra la cultura moderna e l'umanesimo cristiano sia in grado di rivelare profili di fecondità ancora inesplorati.

¹¹ *Il coraggio di denunciare le ingiustizie e superare il male*, in *Presenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore*, 2003, fasc. 8 (celebrativo dei venticinque anni di pontificato del papa Giovanni Paolo II), p. 9.